



Città di Portogruaro

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 03.11.1998
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 170 del 20.12.1999

INDICE

TITOLO I	AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	pag. 2
Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art. 2	Ambito di applicazione del Regolamento	pag. 2
TITOLO II	PRINCIPI ED ISTITUTI GENERALI	pag. 3
Art. 3	Sanzioni amministrative	pag. 3
Art. 4	Principio di legalità	pag. 3
Art. 5	Disposizioni concernenti l'autore della violazione	pag. 3
Art. 6	Cause di non punibilità	pag. 4
Art. 7	Concorso di persone	pag. 4
Art. 8	Concorso di violazioni	pag. 4
Art. 9	Violazioni continuate	pag. 5
Art. 10	Criteri di individuazione del dolo e della colpa grave	pag. 5
Art. 11	Criteri di determinazione della sanzione	pag. 6
Art. 12	Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa	pag. 7
Art. 13	Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda	pag. 8
Art. 14	Obblighi del Funzionario Responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda	pag. 8
Art. 15	Trasformazione, fusione e scissione di società	pag. 8
Art. 16	Ravvedimento	pag. 9
TITOLO III	PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.	pag. 10
	LA TUTELA CAUTELARE	
	LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE	
Art. 17	Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	pag. 10
Art. 18	Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie	pag. 10
Art. 19	Decadenza e prescrizione	pag. 11
Art. 20	Riscossione delle sanzioni	pag. 11
Art. 21	Ipoteca e sequestro conservativo	pag. 12
Art. 22	Rateazione della sanzione	pag. 12
Art. 23	Sospensione dei rimborsi per crediti tributari nei confronti del Comune e compensazione	pag. 12
TITOLO IV	LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI	pag. 14
CAPO I	SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	pag. 14
Art. 24	Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag. 14
Art. 25	Ipotesi di omessa denuncia	pag. 14
Art. 26	Ipotesi di infedele denuncia	pag. 15
Art. 27	Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto	pag. 15
Art. 28	Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta o del diritto	pag. 15
Art. 29	Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto	pag. 15

Art. 30	Riduzione delle sanzioni	pag. 16
Art. 31	Adesione del contribuente	pag. 16
Art. 32	Interessi moratori	pag. 16
CAPO II	SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	pag. 18
Art. 33	Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag. 18
Art. 34	Ipotesi di omessa denuncia	pag. 18
Art. 35	Ipotesi di infedele denuncia	pag. 18
Art. 36	Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa	pag. 19
Art. 37	Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta o del diritto	pag. 19
Art. 38	Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa	pag. 19
Art. 39	Riduzione delle sanzioni	pag. 19
Art. 40	Adesione del contribuente	pag. 20
Art. 41	Interessi moratori	pag. 20
CAPO III	SANZIONI IN MATERIA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	pag. 21
Art. 42	Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag. 21
Art. 43	Ipotesi di omessa denuncia	pag. 21
Art. 44	Ipotesi di infedele denuncia	pag. 21
Art. 45	Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa	pag. 22
Art. 46	Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione	pag. 22
Art. 47	Ipotesi di sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari	pag. 23
Art. 48	Riduzione delle sanzioni	pag. 23
Art. 49	Adesione del contribuente	pag. 24
Art. 50	Interessi moratori	pag. 24
Art. 51	Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento	pag. 24
CAPO IV	SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI	pag. 25
Art. 52	Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag. 25
Art. 53	Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta	pag. 25
Art. 54	Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione	pag. 25
Art. 55	Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta o del diritto	pag. 26
Art. 56	Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta	pag. 26
Art. 57	Riduzione delle sanzioni	pag. 26
Art. 58	Adesione del contribuente	pag. 27

Art. 59	Interessi moratori	pag. 27
CAPO V	SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	pag. 28
Art. 60	Sanzioni per omessa o infedele denuncia	pag. 28
Art. 61	Ipotesi di omessa denuncia	pag. 28
Art. 62	Ipotesi di infedele denuncia	pag. 28
Art. 63	Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta	pag. 29
Art. 64	Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione	pag. 29
Art. 65	Ipotesi di sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari	pag. 30
Art. 66	Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta	pag. 30
Art. 67	Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta	pag. 31
Art. 68	Riduzione delle sanzioni	pag. 31
Art. 69	Adesione del contribuente	pag. 31
Art. 70	Interessi moratori	pag. 31
TITOLO V	LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE	pag. 33
Art. 71	Norme applicabili ai procedimenti in corso	pag. 33
Art. 72	Definizione agevolata dei procedimenti in corso	pag. 33
Art. 73	Norme applicabili alle violazioni prima del 01.04.1998 e sanzionate successivamente a tale data	pag. 33
Art. 74	Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni e enti commesse prima del 01.04.1998 e sanzionate successivamente a tale data	pag. 34
Art. 75	Efficacia delle disposizioni regolamentari	pag. 34

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 vengono disciplinate le sanzioni in materia di tributi comunali conformemente alle norme contenute nei Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 e successive modificazioni e integrazioni, recanti la riforma delle sanzioni amministrative per le violazioni tributarie in vigore dal 01.04.1998.

Art. 2

Ambito di applicazione del Regolamento

1. Nel titolo II del presente Regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni e l'istituto del ravvedimento, che costituiscono concreta attuazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e che si applicano a tutti i tributi di competenza del Comune.

Nel titolo III sono inserite le disposizioni in materia di procedimenti per la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché le norme concernenti la tutela cautelare e la rateazione delle sanzioni.

Nel successivo titolo IV vengono fissate le misure delle sanzioni in relazione alle modifiche apportate dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 473 alla disciplina dei seguenti tributi comunali:

- Imposta comunale sulla pubblicità e le pubbliche affissioni;
- Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni;
- Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
- Imposta comunale sugli immobili.

2. Nel titolo V del presente Regolamento sono contenute le necessarie disposizioni di attuazione della disciplina transitoria.

3. Per quanto concerne gli altri tributi, distinti da quelli oggetto di modificazione si applica la disciplina generale di cui ai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471 e 472 e quella dei titoli II, III e V.

TITOLO II

PRINCIPI ED ISTITUTI GENERALI

Art. 3

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa disposizione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile.
Se la sanzione è stata già irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Art. 5

Disposizioni concernenti l'autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
2. Nelle violazioni punite con la sanzione amministrativa ciascuno risponde della propria azione omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Non può comunque essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri stabiliti nel codice penale, la capacità di intendere e volere.

3. Salvo che non si versi in un caso di concorso di persone nella commissione della violazione, risponde della violazione commessa in luogo del suo autore materiale colui che, con violenza e minaccia, ha indotto all'infrazione un altro soggetto o lo ha indotto in errore incolpevole ovvero si è avvalso, per la commissione della violazione, di persona anche temporaneamente incapace di intendere e volere.

4. Le violazioni commesse nell'esercizio di attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà.

5. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni o enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 01.04.1998.

Art. 6

Cause di non punibilità

1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile purchè però l'errore non sia stato determinato da colpa.

2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e della sanzione.

3. Il contribuente, il sostituto ed il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi.

4. Non è punibile chi ha commesso il fatto per ignoranza della legge tributaria, purchè si tratti di ignoranza inevitabile.

5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per causa di forza maggiore.

Art. 7

Concorso di persone

1. Se ad una medesima violazione concorrono più persone, la sanzione prevista si applica a ciascuna di esse.

2. E' però irrogata una sola sanzione se la violazione consiste nell'omissione di un comportamento a cui sono obbligati in solido più soggetti:

In questo caso il pagamento eseguito da uno dei responsabili solidali libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso di chi ha eseguito il pagamento nei confronti degli altri coobbligati solidali.

Art. 8

Concorso di violazioni

1. Chi, con una sola azione o omissione viola diverse disposizioni, anche relative a tributi diversi, e soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.

2. Chi con una sola o con più azioni o omissioni commette diverse violazioni formali della stessa disposizione è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.

3. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2 quella più grave aumentata di 1/5.

4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e a quelli di ciascun altro ente impositore.

5. Se la violazione riguarda periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del triplo.

6. Il concorso è interrotto dalla constatazione della violazione.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

Art. 9

Violazioni continuate

1. Chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo, è soggetto ad una sanzione pari a quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del doppio.

2. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento di cui ai commi 1 e 2 quella più grave aumentata di 1/5.

3. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e a quelli di ciascun altro ente impositore.

4. Se la violazione riguarda periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata del triplo.

5. La continuazione è interrotto dalla constatazione della violazione.

6. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni, che costituisce quindi il limite massimo dell'entità dell'importo da contestare e/o irrogare.

7. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 2 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo di imposta.

La sanzione conseguente alla rinuncia all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Art. 10

Criteri di individuazione del dolo e della colpa grave

1. L'azione è dolosa quando la violazione, che è il risultato dell'azione o dell'omissione cui la legge ricollega la previsione della sanzione, è attuata dall'agente con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero è diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

2. L'azione è colposa quando la violazione, anche se è stata prevista, non è stata voluta dall'agente, ma si è verificata a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia o perchè non ha osservato le prescrizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli ordini o nelle discipline.

3. Si ha colpa grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

4. Non si considera colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

5. Il dolo e la colpa grave devono essere dimostrati dal Funzionario Responsabile. Ricade sull'autore della violazione l'onere di provare l'insistenza della colpa e l'esistenza della colpa lieve che si presumono per il semplice fatto del comportamento trasgressivo.

Art. 11

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve avere riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione della conseguenze, nonché alla sua personalità desunta anche dai suoi precedenti fiscali, e alle sue condizioni economiche e sociali.

2. Costituisce attività volta all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, la regolarizzazione delle violazioni commesse avvenuta a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione ovvero qualora non siano rispettati i termini per il ravvedimento; in tale caso la sanzione è ridotta del 75%.

3. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nelle violazioni della stessa disposizione oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che la costituiscono e dei motivi che la determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

- a) del 10% se è commessa una violazione della stessa indole nel triennio precedente;
- b) del 20% se sono commesse due violazioni della stessa indole nel triennio precedente;
- c) del 30% se sono commesse tre violazioni della stessa indole nel triennio precedente;
- d) del 50% se sono commesse più di tre violazioni della stessa indole nel triennio precedente;

4. L'aumento di cui al comma 3 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite con il pagamento della sanzione a seguito di definizione agevolata oppure attraverso il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione e del ravvedimento.

5. Per le violazioni commesse anteriormente al 01.04.1998 non si tiene conto ai fini della recidiva di quelle definite tramite pagamento entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o liquidazione ovvero prima dell'iscrizione a ruolo.

6. Nel caso in cui si verificano eccezionali che comportino una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce l'importo della sanzione è ridotto al 50% del minimo; si verifica tale ipotesi quando l'entità

del maggior tributo dovuto non sia superiore a £. 50.000 nel caso di omessa o infedele denuncia, con l'esclusione dei casi in cui a dette violazioni sia applicabile la recidiva o il concorso o la continuazione.

7. La sanzione applicata è ridotta ad 1/3 per i titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai dipendenti assicurati presso l'INPS; tale riduzione verrà applicata su richiesta del contribuente.

Art. 12

Criteria per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui la violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

2. Se la stessa violazione è stata commessa dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o competenze, la relativa sanzione deve essere irrogata nei confronti dell'autore della violazione.

3. Per autore della violazione si presume fino a prova contraria chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

4. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

5. Quando la violazione è stata commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari all'importo corrispondente alla sanzione più grave.

6. L'obbligazione di cui ai commi 4 e 5 si estingue se l'autore della violazione esegue il pagamento della sanzione irrogata o effettua il pagamento della sanzione più grave, nel caso di irrogazione di sanzioni diverse.

7. Il pagamento della sanzione e, in caso di irrogazione di sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le altre obbligazioni, nella sola ipotesi in cui la violazione sia stata commessa senza dolo o colpa grave.

8. Se l'autore della violazione ha agito con dolo o colpa grave e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione, non può essere tenuto al pagamento della sanzione, determinata anche in esito all'applicazione della recidiva o del concorso o della continuazione, per una somma che eccede i cento milioni, salvo quanto disposto in ordine alla definizione agevolata.

E' fatta comunque salva la responsabilità per l'intero importo della sanzione della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione.

9. Se l'autore della violazione ha eseguito il pagamento della sanzione nel limite di cento milioni di lire, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o

dell'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito è limitata all'eventuale eccedenza.

10. Se la violazione è commessa senza dolo o colpa grave la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, possono accollarsi il debito dello stesso.

11. La morte dell'autore della violazione, anche se avvenuta prima dell'irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue l'obbligazione del pagamento di cui sono responsabili la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, nei cui confronti il Comune dovrà procedere ad irrogare la sanzione.

Art. 13

Criteri di determinazione della responsabilità in caso di cessione dell'azienda.

1. Il cessionario dell'azienda responsabile in solido per il pagamento del tributo e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

E' fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata all'ammontare del debito che risulta alla data del trasferimento dagli atti degli uffici dell'Amministrazione Comunale.

3. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo e nel successivo articolo 14 qualora la cessione sia avvenuta in frode ai creditori tributari, ancorchè sia stata attuata con il trasferimento frazionato dei singoli beni.

4. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia stato effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

Art. 14

Obblighi del Funzionario Responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

1. Su richiesta del cessionario, presentata al Comune direttamente o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il Funzionario Responsabile del tributo deve rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. Il certificato deve essere rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

3. Il certificato attestante l'inesistenza di contestazioni in corso, o recante l'attestazione dell'esistenza di contestazioni già definite, in ordine alle quali i debiti sono stati soddisfatti, ha piena efficacia liberatoria nei confronti del cessionario.

Lo stesso effetto si verifica quando il certificato non viene rilasciato nel termine previsto dal comma 2.

Art. 15

Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relative al pagamento delle sanzioni.

Si applica l'art. 2499 del Codice Civile.

2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

Art. 16

Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata contestata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta:

a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge;

b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti nella determinazione o nel pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se quest'ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione.

Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini previsti.

In tali ipotesi il Funzionario Responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.

4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal Comune, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacola un'attività di accertamento in corso e che non incidono nella determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dal errore.

TITOLO III

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. LA TUTELA CAUTELARE LA RATEAZIONE DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE

Art. 17

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate di norma con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio, di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.

2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme violate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, e infine l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione.

3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.

4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento.

5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo articolo 18, anche mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione.

Art. 18

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Il Funzionario Responsabile del tributo notifica atto di contestazione all'autore della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati.

2. L'atto di contestazione deve contenere a pena di nullità i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate, i criteri seguiti per la

determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire all'adesione agevolata, le deduzioni difensive e infine l'indicazione dell'organo a cui proporre l'impugnazione immediata.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:

a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relativi a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;

b) produzione di deduzioni difensive;

c) impugnazione alla Commissione Tributaria Provinciale dell'atto di contestazione che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.

4. Nell'ipotesi in cui sino state prodotte le deduzioni difensive, il Funzionario Responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni difensive.

5. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

6. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 lett. a) nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato versamento.

Art. 19

Decadenza e prescrizione

1. Gli atti di irrogazione e contestazione di cui agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento devono essere irrogati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Se la notificazione è stata eseguita nel termine previsto dal comma 1 ad almeno uno degli autori della violazione e dei soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione, i suddetti termini sono prorogati di un anno.

Art. 20

Riscossione delle sanzioni

1. Per la riscossione delle sanzioni si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

E' fatta salva la possibilità di procedere all'iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all'omesso o ritardato versamento.

2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni.

3. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.

Art. 21

Ipoteca e sequestro conservativo

1. Se a seguito della notificazione dell'atto di contestazione, del provvedimento di irrogazione della sanzione o del processo verbale di constatazione della violazione, il Comune ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, il Funzionario Responsabile del tributo può chiedere al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, con istanza motivata, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione.

Nella stessa istanza o in altra separata può essere anche richiesta l'autorizzazione a procedere a mezzo di ufficiale giudiziario al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti interessate le quali, entro venti giorni dalla notifica, possono depositare memorie e scritti difensivi.

3. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato l'atto di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del presente Regolamento o l'atto di contestazione o irrogazione, nel caso in cui il provvedimento cautelare è stato richiesto sulla base del processo verbale di constatazione.

Art. 22

Rateazione della sanzione

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili di pari importo, della sanzione secondo i seguenti limiti:

a) per le sanzioni fino a £. 6.000.000 può essere disposta una rateazione fino a 15 rate mensili;

b) oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 30 rate mensili.

2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

Art. 23

Sospensione dei rimborsi per crediti tributari nei confronti del Comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione vantino un credito tributario nei confronti del Comune, il pagamento del credito da parte dell'Ente può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.

2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o della sentenza della Commissione Tributaria o di altro organo giurisdizionale.

3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.

4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati in solido al pagamento delle sanzioni e sono impugnabili aventi alla Commissione Tributaria Provinciale, che può anche disporre la sospensione.

TITOLO IV

LE MISURE DELLE SANZIONI DEI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 24

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 200% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di £. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore imposta o diritti dovuti.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta o diritti dovuti, qualora la questione sia oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Art. 25

Ipotesi di omessa denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera omessa la dichiarazione nei seguenti casi:

a) se l'effettuazione della pubblicità è realizzata mediante mezzi pubblicitari installati senza le prescritte autorizzazioni o utilizzando mezzi che non siano di pertinenza del soggetto passivo;

b) se il soggetto che effettua la pubblicità, pur avendo presentato le domande di autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario, inizia la pubblicità senza aver preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;

c) se il titolare del provvedimento di autorizzazione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;

d) se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venire meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione dell'imposta in misura ridotta.

Art. 26

Ipotesi di infedeltà della denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera infedele la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) se la pubblicità è realizzata con mezzi di superficie superiore a quella indicata nella dichiarazione;
- b) se la pubblicità è realizzata con caratteristiche diverse da quelle indicate nella dichiarazione;
- c) se la pubblicità è realizzata in luogo diverso da quello indicato nella dichiarazione;
- d) se la pubblicità è realizzata per un periodo superiore a quello indicato nella dichiarazione;
- e) se la pubblicità è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;
- f) se l'affissione è stata realizzata dal soggetto passivo, senza godere delle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.

Art. 27

Sanzioni per errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 8 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto si applica la sanzione di £. 100.000.

2. A mero titolo esemplificativo si considerano violazioni formali non incidenti nella determinazione dell'imposta o del diritto i seguenti casi:

- a) l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche del mezzo pubblicitario utilizzato;
- b) l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione del mezzo pubblicitario utilizzato.

Art. 28

Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta o del diritto

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 29

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta o del diritto

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti dell'imposta o del diritto non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 30

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Le sanzioni indicate all'art. 24 del presente regolamento sono ridotte del 50% del minimo qualora l'entità della maggiore imposta o diritto dovuti non sia superiore a £. 50.000; tale riduzione non si applica qualora ricorrano le ipotesi di recidiva, concorso e continuazione.

3. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ad 1/3 dell'irrogato per i titolari di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS; tale riduzione avviene previa motivata e documentata richiesta del contribuente.

4. Le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni previste dal presente capo avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997.

Art.31

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo I del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 28, sono ridotte a 1/4 e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e dei relativi interessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 32

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità o diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Tale misura si applica a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre solare in corso al 15.05.1998, data di entrata in vigore della Legge 146/1998.

3. Per i semestri precedenti gli interessi di mora si calcolano al 7% per ogni semestre compiuto ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Decreto Legislativo 507/1993.

CAPO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 33

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa dovuta con un minimo di £. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore tassa dovuta.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta, qualora la questione sia oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Art. 34.

Ipotesi di omessa denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera omessa la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) se l'effettuazione dell'occupazione è realizzata senza la prescritta concessione;
- b) se il soggetto che effettua l'occupazione, pur avendo presentato la domanda di concessione all'occupazione di suolo pubblico, inizia l'occupazione senza avere preventivamente ottenuto il rilascio dei relativi provvedimenti amministrativi;
- c) se il titolare del provvedimento di concessione non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 507/1997;
- d) se non è stata presentata la denuncia di variazione a seguito del venire meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

Art. 35

Ipotesi di infedele denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera infedele la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) se l'occupazione realizzata ha una superficie superiore a quella indicata nella denuncia;
- b) se l'occupazione presenta caratteristiche diverse da quelle indicate nella denuncia;
- c) se l'occupazione è realizzata in un luogo diverso da quello indicato nella denuncia;
- d) se l'occupazione è realizzata per un periodo superiore a quello indicato nella denuncia;

e) se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trova nelle condizioni stabilite per poter beneficiare delle agevolazioni concesse.

Art. 36

Sanzioni per errori che attengono ad elementi non incidenti nella determinazione della tassa

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 50 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta o del diritto si applica la sanzione di £. 100.000.

2. A mero titolo esemplificativo si considerano violazioni formali non incidenti nella determinazione della tassa i seguenti casi:

- a) l'errore o l'omissione attengono alle caratteristiche dell'occupazione;
- b) l'errore o l'omissione attengono all'ubicazione dell'occupazione.

Art. 37

Sanzioni per l'omesso pagamento della tassa

1. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 38

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento della tassa

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 39

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Le sanzioni indicate all'art. 33 del presente regolamento sono ridotte del 50% del minimo qualora l'entità della maggiore imposta o diritto dovuti non sia superiore a £. 50.000; tale riduzione non si applica qualora ricorrano le ipotesi di recidiva, concorso e continuazione.

3. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ad 1/3 dell'irrogato per i titolari di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS; tale riduzione avviene previa motivata e documentata richiesta del contribuente.

4. Le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni previste dal presente capo avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997

Art.40

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo II del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 37, sono ridotte a 1/4 e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e dei relativi interessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 41

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi moratori nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Tale misura si applica a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre solare in corso al 15.05.1998, data di entrata in vigore della Legge 146/1998.

3. Per i semestri precedenti gli interessi di mora si calcolano al 7% per ogni semestre compiuto ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 507/1993.

CAPO III

SANZIONI IN MATERIA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Art. 42

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione, anche di variazione di cui all'art. 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, si applica la sanzione amministrativa del 200% della tassa dovuta con un minimo di £. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore tassa dovuta.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta, qualora la questione sia oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Art. 43.

Ipotesi di omessa denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera omessa la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) se trattasi di rifiuti provenienti da unità immobiliari adibite a civili abitazioni;
- b) se trattasi di rifiuti provenienti da abitazioni adibite ad uso stagionale; limitato o discontinuo;
- c) se trattasi di rifiuti provenienti da attività economiche;
- d) se trattasi di superfici operative produttive di rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- e) se trattasi di superfici operative produttive di residui avviati al riutilizzo;
- f) se il soggetto passivo del tributo non si trova nelle condizioni per godere dei benefici di esenzione stabiliti in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
- g) se non è stata presentata la dichiarazione di variazione a seguito del venire meno delle condizioni che avevano determinato l'applicazione della tassa in misura ridotta.

Art. 44

Ipotesi di infedele denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera infedele la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) se nella denuncia è stato indicato un diverso gruppo di attività o di utilizzazione dei locali considerate ai fini della determinazione delle tariffe;

- b) se l'infedeltà attiene alle abitazioni adibite ad uso stagionale, limitato o discontinuo;
- c) se l'infedeltà attiene ai locali, diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) se l'infedeltà attiene alle abitazioni a disposizione di cittadini residenti all'estero;
- e) se l'infedeltà attiene alle parti abitative delle costruzioni rurali occupate o detenute dall'utente agricoltore;
- f) se l'occupazione è realizzata da un soggetto che non si trovi nelle condizioni per poter beneficiare delle agevolazioni concesse;
- g) se l'infedeltà attiene all'indicazione della data di inizio dell'occupazione o della detenzione.

Art. 45

Sanzioni per errori che attengono ad elementi non incidenti nella determinazione della tassa

1. Nei casi in cui la dichiarazione, anche di variazione, di cui all'art. 70 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa si applica la sanzione di £. 100.000.

2. A mero titolo esemplificativo si considerano violazioni formali non incidenti nella determinazione della tassa i seguenti casi:

- a) se l'errore o l'omissione attengono all'indicazione del codice fiscale;
- b) l'errore o l'omissione attengono all'indicazione degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e delle relative residenze, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società o altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
- c) se l'errore attiene all'ubicazione dei singoli locali o aree denunciate.

Art. 46

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono graduate nei seguenti termini:

- a) per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000;
- b) per la mancata compilazione o restituzione di questionario si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000;
- c) per la compilazione incompleta o infedele di questionari si applica la sanzione amministrativa di £. 300.000;

Art. 47

Ipotesi di sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.

1. A mero titolo esemplificativo si considerano violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507 ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele le seguenti ipotesi:

- a) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;
- b) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per la riduzione dalla tassa;
- c) se l'errore o l'omissione attengono alla mancata esibizione o trasmissione dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
- d) la mancata restituzione o la mancata compilazione di questionari attinenti ai singoli locali o aree destinate ad uso abitativo;
- e) la mancata restituzione o la mancata compilazione di questionari attinenti ai singoli locali o aree destinate ad uso diverso da quello abitativo;
- f) la compilazione incompleta o infedele di questionari attinenti ai singoli locali o aree destinate ad uso abitativo;
- g) la compilazione incompleta o infedele di questionari attinenti ai singoli locali o aree destinate ad uso diverso da quello abitativo;

Art. 48

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Le sanzioni indicate all'art. 42 del presente regolamento sono ridotte del 50% del minimo qualora l'entità della maggiore imposta o diritto dovuti non sia superiore a £. 50.000; tale riduzione non si applica qualora ricorrano le ipotesi di recidiva, concorso e continuazione.

3. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ad 1/3 dell'irrogato per i titolari di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza

l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS; tale riduzione avviene previa motivata e documentata richiesta del contribuente.

4. Le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni previste dal presente capo avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997

Art.49

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo III del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 45 e 46, sono ridotte a 1/4 e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e dei relativi interessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 50

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni e ex addizionale ECA si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione.

2. Tale misura si applica a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre solare in corso al 15.05.1998, data di entrata in vigore della Legge 146/1998.

3. Per i semestri precedenti gli interessi di mora si calcolano al 7% per ogni semestre compiuto ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Decreto Legislativo 507/1993.

Art. 51

Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento

1. Per l'applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art. 77 del Decreto Legislativo 507/1993 si osservano le norme stabilite in relazione alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI

Art. 52

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 66/1989, si applica la sanzione amministrativa del 200% dell'imposta dovuta con un minimo di £. 200.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore imposta dovuta.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta, qualora la questione sia oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Art. 53

Sanzioni per errori che attengono ad elementi non incidenti nella determinazione dell'imposta

1. Nei casi in cui la dichiarazione di cui all'art. 3 del Decreto Legge 66/1989 presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione di £. 100.000.

Art. 54

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono graduate nei seguenti termini:

a) per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000;

- b) per la mancata compilazione o restituzione di questionario si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000;
- c) per la compilazione incompleta o infedele di questionari si applica la sanzione amministrativa di £. 300.000;

Art. 55

Sanzioni per l'omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 56

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 57

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.
2. Le sanzioni indicate all'art. 52 del presente regolamento sono ridotte del 50% del minimo qualora l'entità della maggiore imposta o diritto dovuti non sia superiore a £. 50.000; tale riduzione non si applica qualora ricorrano le ipotesi di recidiva, concorso e continuazione.
3. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ad 1/3 dell'irrogato per i titolari di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS; tale riduzione avviene previa motivata e documentata richiesta del contribuente.
4. Le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni previste dal presente capo avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997

Art.58

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo IV del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 53 e 54, sono ridotte a 1/4 e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e dei relativi interessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 59

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni si applicano gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 7 della Legge 11 marzo 1988 n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art. 60

Sanzioni per omessa o infedele denuncia

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, si applica la sanzione amministrativa del 200% dell'imposta dovuta con un minimo di €. 100.000.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 75% della maggiore imposta dovuta.

3. Per le ipotesi di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta, qualora la questione sia oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti.

Art. 61.

Ipotesi di omessa denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera omessa la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) l'omissione concerne un immobile adibito ad abitazione principale;
- b) l'omissione concerne un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
- c) l'omissione concerne un area edificabile;
- d) l'omissione concerne un terreno agricolo;
- e) l'omissione concerne un immobile realizzato senza la prescritta licenza o autorizzazione;
- f) l'omissione concerne un immobile realizzato senza la prescritta licenza o autorizzazione e adibito ad abitazione principale;
- g) l'inesistenza di una delle cause di esenzione dall'imposta previste dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 62

Ipotesi di infedele denuncia

1. A mero titolo esemplificativo si considera infedele la dichiarazione nei seguenti casi:

- a) l'infedeltà riguarda un immobile diverso da quello adibito ad abitazione principale;
- b) l'infedeltà riguarda un immobile adibito ad abitazione principale;
- c) l'infedeltà riguarda un area edificabile;

- d) l'infedeltà riguarda un terreno agricolo;
- e) il terreno dichiarato non presenta le caratteristiche di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- f) il soggetto passivo non possiede i requisiti previsti dall'art. 9 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 come modificato ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Decreto Legislativo 446/1997;
- g) il valore dell'area edificabile dichiarato è inferiore a quello in comune commercio accertato sulla base dei criteri indicati dall'art. 5 comma 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- h) il valore dell'area edificabile è inferiore a quello predeterminato dal Comune per limitare il potere di accertamento ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 446/1997;
- i) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- l) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;
- m) se viene accertata la mancanza delle condizioni per ottenere la riduzione di cui all'art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

Art. 63

Sanzioni per errori che attengono ad elementi non incidenti nella determinazione dell'imposta

1. Nei casi in cui la dichiarazione o la denuncia, anche di variazione, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 presenti errori o omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione di £. 100.000.

2. A mero titolo esemplificativo si considerano violazioni formali non incidenti nella determinazione dell'imposta i seguenti casi:

- a) se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi all'ubicazione degli immobili dichiarati o denunciati;
- b) se nella compilazione della dichiarazione o della denuncia sono stati omessi, risultano incompleti o inesatti i dati relativi al contribuente.

Art. 64

Sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari. Criteri di graduazione.

1. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa da £. 50.000 a £. 500.000

2. Le violazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono graduate nei seguenti termini:

- a) per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000;
- b) per la mancata compilazione o restituzione di questionario si applica la sanzione amministrativa di £. 500.000;
- c) per la compilazione incompleta o infedele di questionari si applica la sanzione amministrativa di £. 300.000;

Art. 65

Ipotesi di sanzioni concernenti la mancata esibizione o invio di atti e documenti, le inadempienze relative alla restituzione e compilazione dei questionari.

1. A mero titolo esemplificativo si considerano violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele le seguenti ipotesi:

- a) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalla tassa;
- b) se la violazione consiste nella mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti che consentono la riduzione dell'imposta;
- c) se la violazione consiste nella mancata esibizione di atti e documenti comprovanti l'appartenenza del soggetto alla categoria dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli;
- d) la mancata compilazione o restituzione di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
- e) la mancata compilazione o restituzione di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
- f) la mancata restituzione o la mancata compilazione di questionari attinenti ai terreni agricoli;
- g) la compilazione incompleta o infedele di questionari attinenti ad immobili destinati ad abitazione principale;
- h) la compilazione incompleta o infedele di questionari attinenti ad immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale;
- i) la compilazione incompleta o infedele di questionari attinenti ai terreni agricoli.

Art. 66

Sanzioni per omesso pagamento dell'imposta

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente, ma a diverso ufficio del Comune, a Comune incompetente o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

Art. 67

Sanzioni per incompletezza dei documenti di versamento dell'imposta

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti della tassa non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata si applica la sanzione amministrativa di £. 200.000.

Art. 68

Riduzione delle sanzioni

1. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ove ciò sia giustificato dalla condotta dell'agente, dall'opera da lui svolta per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, nonché dalla sua personalità e dalle condizioni economiche e sociali.

2. Le sanzioni indicate all'art. 60 del presente regolamento sono ridotte del 50% del minimo qualora l'entità della maggiore imposta o diritto dovuti non sia superiore a £. 50.000; tale riduzione non si applica qualora ricorrano le ipotesi di recidiva, concorso e continuazione.

3. Le sanzioni indicate nel presente capo sono ridotte ad 1/3 dell'irrogato per i titolari di reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a due volte e mezza l'importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS; tale riduzione avviene previa motivata e documentata richiesta del contribuente.

4. Le sanzioni sono ridotte al 25% del minimo se la regolarizzazione delle violazioni previste dal presente capo avviene a seguito di attività di controllo di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, ma prima della notificazione dell'atto di contestazione o irrogazione della sanzione ovvero nel caso in cui non siano rispettati i termini per il ravvedimento di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 472/1997

Art.69

Adesione del contribuente

1. Le sanzioni indicate nel capo V del presente regolamento, fatta eccezione per quelle previste dall'art. 63, 64, 65, sono ridotte a 1/4 e comunque l'importo dovuto non può essere inferiore al 25% del minimo previsto per la violazione più grave se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto e dei relativi interessi, se dovuti, e della sanzione.

Art. 70

Interessi moratori

1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora del 2,5% per ogni semestre compiuto con decorrenza dal giorno i cui detti importi sono divenuti esigibili.

2. Tale misura si applica a decorrere dal primo giorno successivo al compimento del semestre solare in corso al 15.05.1998, data di entrata in vigore della Legge 146/1998.

3. Per i semestri precedenti gli interessi di mora si calcolano al 7% per ogni semestre compiuto ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto Legislativo 507/1993.

TITOLO V

LA DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE

Art. 71

Norme applicabili ai procedimenti in corso

1. Ai procedimenti in corso alla data del 01.04.1998 si applicano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5, 6, 8 e 12 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n, 472 relative ai principi di legalità, di imputabilità, di colpevolezza, di intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, nonché concernenti le cause di non punibilità, il concorso e violazioni e le violazioni continuate.

Art. 72

Definizione agevolata dei procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art. 28 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n, 472 dagli autori delle violazioni e dai soggetti obbligati in via solidale con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa; è comunque esclusa la ripetizione di quanto versato.

2. La definizione agevolata non si applica alle sanzioni per omesso o ritardato versamento del tributo.

Art. 73

Norme applicabili alle violazioni prima del 01.04.1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Per i provvedimenti da notificare a decorrere dalla data del 01.04.1998, concernenti le violazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alla vecchia disposizione e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n, 473 ed applicare le disposizioni più favorevoli al contribuente.

2. Ai provvedimenti di cui al comma 1 si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelli concernenti la definizione agevolata delle sanzioni ove prevista.

Art. 74

Norme applicabili alle violazioni riferite a società, associazioni e enti commesse prima del 01.04.1998 e sanzionate successivamente a tale data

1. Le sanzioni amministrative per le violazioni riferite dalle vigenti disposizioni a società, associazioni e enti se commesse entro il 31.03.1998, continuano ad applicarsi nei confronti di tali soggetti e non nei confronti delle persone fisiche che ne sono autrici.

Art. 75

Efficacia delle disposizioni regolamentari

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.1999.
2. Il presente Regolamento viene trasmesso, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 446/1997 entro trenta giorni dalla sua esecutività al Ministero delle Finanze - Direzione Generale per la Fiscalità Locale.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato mediante avviso sintetico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo 446/1997.